



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 7/2025

14 febbraio 2025



IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/2/2025) redatto nei confronti di _____, in _____, nella qualità di atleta tesserato per la società _____, in _____, in occasione della II Prova Cadetti, gara svolta il 8 febbraio 2025 in Catania;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- letta la memoria difensiva depositata tempestivamente, nella quale il prevenuto, seppur giustificando la sua condotta come frutto di una reazione ad una ripetuta, petulante e maleducata azione altrui, ammette di aver apostrofato uno spettatore con le parole riportate in referto;
- considerato che in nessun caso è ammissibile che un atleta entri in polemica con gli spettatori, anche quando come in questo caso, intervengono durante lo svolgimento dell'assalto (bene avrebbe fatto a chiamare lui la Direzione del Torneo);
- ritenuto che l'espulsione dalla competizione non appare sanzione, di per sé, proporzionata alla condotta contestata;

P.Q.M.

commina a _____ la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità spada, nella prima gara utile alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare. Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo


 Lo Schiavo Gaspare
13.02.2025 14:56:45
GMT+01:00